

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

| INDICE | PAG. | | PAG. |
|--|------------|---|------------------|
| Congedo: | | | |
| PRESIDENTE | 1364 | | |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | | |
| PRESIDENTE | 1364 | | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | | |
| Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro (4353) | 1364 | | |
| PRESIDENTE | 1364, 1365 | | |
| LAFORGIA, <i>Relatore</i> | 1364 | | |
| Trattamento tributario per le provviste di bordo (4051) | 1366 | | |
| PRESIDENTE | 1366, 1367 | | |
| BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1366 | | |
| BUZZETTI, <i>Relatore</i> | 1366 | | |
| SOLIANO | 1366 | | |
| Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi (4059) | 1367 | | |
| PRESIDENTE | 1367, 1368 | | |
| BUZZETTI, <i>Relatore</i> | 1367 | | |
| | | Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| | | Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (3872) | 1368 |
| | | PRESIDENTE | 1368, 1369, 1370 |
| | | AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1370 |
| | | BOTTA | 1369 |
| | | NICOLETTO | 1369 |
| | | USVARDI, <i>Relatore f.f.</i> | 1368 1369 |
| | | Disegno di legge (Rinvio): | |
| | | Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di una aliquota del poligono di tiro a segno di Ravenna in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (4298) | 1374 |
| | | PRESIDENTE | 1374, 1375 |
| | | USVARDI, <i>Relatore</i> | 1375 |

| | PAG. |
|---|------------|
| Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| BRUSASCA: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria » (4035) | 1375 |
| PRESIDENTE | 1375, 1377 |
| BUZZETTI | 1377 |
| COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1376 |
| USVARDI | 1375 |
| VESPIGNANI | 1376 |
| ZUGNO, <i>Relatore</i> | 1375 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1377 |

La seduta comincia alle 10,10.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Azzaro.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere, nell'ordine, i provvedimenti: 4353, 4051, 4059, 3872, 4298 e 4035. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro (4353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

Il relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Com'è noto, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1419 del dicembre 1947 fu costituita presso la Banca nazionale del lavoro una Se-

zione speciale per il credito alle medie e piccole industrie. Detta Sezione ebbe un fondo iniziale di dotazione di 275 milioni, così ripartiti: 100 milioni quale concorso del Tesoro dello Stato, 100 milioni dalla Banca nazionale del lavoro, 25 milioni dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane e 50 milioni dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

La Sezione ha funzionato in questi anni avvalendosi della dotazione così ripartita e attingendo anche alle disponibilità che si erano rese possibili mediante l'emissione di obbligazioni nonché anticipazioni in conto corrente accordate dalla Banca nazionale del lavoro. Sino ad oggi la Sezione ha praticamente operato per un ammontare di operazioni di oltre 110 miliardi. Tale rilevante attività pone in evidenza la sproporzione esistente tra la massa delle operazioni creditizie effettuate dalla Sezione e il suo capitale di dotazione. È da rilevare in proposito che la Sezione non può ulteriormente far ricorso alla emissione di obbligazioni per l'approvvigionamento dei mezzi necessari ai finanziamenti alle piccole e medie industrie, in quanto ha ormai raggiunto il limite massimo stabilito per legge, e cioè trenta volte il proprio patrimonio (fondo di dotazione, riserve, fondi di garanzia), per far luogo a dette emissioni obbligatorie. Se tale situazione dovesse permanere, costituirebbe una grave strozzatura, che determinerebbe un contenimento dell'attività della Sezione, la quale, non potendo raccogliere risparmio tra il pubblico, dovrebbe limitarsi soltanto al reimpiego dei rientri annuali sulle operazioni creditizie in essere. Un problema simile lo abbiamo potuto riscontrare nel settore del medio credito alle aziende artigiane, lì per la carenza del fondo per il contributo agli interessi, qui per la carenza del fondo di dotazione.

L'esigenza di mantenere inalterata, anzi di sviluppare la possibilità di intervento della Sezione di medio credito della Banca nazionale del lavoro appare evidente nell'attuale momento, in cui è essenziale poter incoraggiare i programmi di ammodernamento e di potenziamento tecnico produttivo della media e piccola industria.

Per far fronte a tale esigenza ed ovviare al rischio di una riduzione o, peggio, di un fermo dell'attività della Sezione di medio credito, la Sezione stessa ha deliberato di aumentare il proprio fondo di dotazione da 275 milioni a 3 miliardi e 275 milioni. Tale aumento dovrebbe essere realizzato con il concorso di un miliardo da parte del Tesoro dello Stato,

di un miliardo da parte della Banca nazionale del lavoro, mentre il residuo miliardo dovrebbe essere sottoscritto dagli altri partecipanti e da enti ed istituti di credito, assicurativi e previdenziali.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge in esame. L'articolo 1 autorizza il Tesoro dello Stato a conferire la somma di lire un miliardo al fondo di dotazione della Sezione speciale di medio credito presso la Banca nazionale del lavoro. L'articolo 2 prevede che il fondo di dotazione potrà essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonché di altri enti e istituti di credito, assicurativi e previdenziali. Con tale disposizione si prevede la possibilità di partecipare al fondo di dotazione anche per gli Istituti assicurativi e previdenziali. L'articolo 3 prevede l'adeguamento del vigente statuto della Sezione anche in relazione alle norme contenute nel provvedimento in esame, stabilendosi che in tale sede saranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali della Sezione, nonché la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione. Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura per gli oneri che faranno carico al Tesoro dello Stato.

Onorevoli colleghi, non credo di dover aggiungere nulla, se non sottolineare l'importanza del provvedimento in esame. Desidero aggiungere che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole in ordine alla copertura, richiamandò soltanto l'attenzione della nostra Commissione circa l'esigenza che:

1) lo stanziamento sul fondo globale 1966 richiamato a copertura della prima parte di spese sarà disponibile solo se il provvedimento in esame risulterà approvato entro il corrente anno finanziario (in base alla nota legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente appunto l'utilizzo delle somme accantonate sul fondo globale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione);

2) inoltre, ove non si sarà perfezionata entro il 31 dicembre del corrente anno, sarà necessario integrare la copertura con il richiamo al fondo globale del 1968, ove sono accantonati 55 milioni.

Nel prendere atto di questa osservazione da parte della V Commissione, esprimo parere favorevole e sollecito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.000.000.000 all'aumento del fondo di dotazione fino a lire 3.275.000.000 deliberato dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

ART. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione di cui al precedente articolo 1 potrà essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonché di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresì partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche Istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della Sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

(È approvato).

ART. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto, anche in relazione alla presente legge, ad adeguare lo statuto della Sezione, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione medesima.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione della Sezione.

(È approvato).

ART. 4.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 300 milioni

nell'esercizio 1967, per lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968 e 1969 e per lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere di lire 300 milioni, relativo alla prima quota del conferimento, sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario per le provviste di bordo (4051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario per le provviste di bordo ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Con il disegno di legge in esame si intende disciplinare l'imposta generale sull'entrata in relazione alle provviste di bordo imbarcate su aerei o navi diretti all'estero, per far sì che il trattamento sia eguale tanto per le provviste viaggianti su aerei e navi straniere quanto per quelle imbarcate su aerei o navi nazionali.

Finora le provviste imbarcate su aerei o navi straniere subivano uno speciale trattamento, il che poneva in condizioni di inferiorità i nostri mezzi che ricorrevano quindi all'approvvigionamento in porti esteri.

L'articolo 1 prevede il rimborso dell'IGE per le provviste acquistate anche tramite provveditori di bordo, cioè non direttamente dalla compagnia o dalla gestione dei mezzi di trasporto. È diventato infatti ora un uso comune quello di acquistare tramite questi provveditori ed il disegno prevede l'esenzione dall'IGE, di cui all'articolo 21 della legge n. 762, in relazione alla merce italiana o comunque destinata all'esportazione.

L'articolo 2 stabilisce che il trattamento riservato agli aerei ed alle navi straniere si applica anche a navi ed aerei nazionali.

Vorrei osservare che l'articolo 1 così com'è nel testo si presta ad una interpretazione che mi sembra vada oltre lo scopo per cui è stato presentato il disegno di legge. Sembra infatti che l'agevolazione dell'esenzione dall'IGE valga anche per i servizi interni. Si deve, a mio avviso, o inserire la precisazione all'articolo 1 « su linee internazionali » o ristrutturare il tutto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Preferisco la prima soluzione perché si tratta di funzioni diverse; ma, per non aver dubbi, sono d'accordo di porre dopo le parole « in servizio commerciale » le parole « su linee internazionali ».

SOLIANO. Pur comprendendo l'importanza di questo problema, non si può non essere perplessi di fronte a questo provvedimento che, in sostanza, modifica un principio che è stato valido fino ad oggi, il principio cioè dell'esenzione per gli esportatori. Qui si intende introdurre un terzo beneficiario, cosa che potrebbe creare un precedente che potrebbe essere invocato anche da altri settori interessati all'esportazione di merci.

A mio avviso sarebbe opportuno che provvedimenti del genere fossero guardati soprattutto nel contesto del disegno di legge di riforma tributaria, di cui tra non molto dovremo occuparci, altrimenti corriamo il rischio di affermare cose diverse secondo i provvedimenti che esaminiamo e secondo il momento in cui li discutiamo. Infatti, mentre si afferma la necessità di rivedere le esenzioni secondo un criterio che è abbastanza rigido, non si può non rimanere perplessi di fronte a provvedimenti che tendono ad ampliare tali esenzioni ed a spezzare un principio.

Quanto all'onere derivante da questo disegno di legge, lascia perplessi anche l'espressione usata nella relazione che lo accompagna, ove si dice che « gli oneri stessi dovrebbero risultare irrilevanti ». Credo che tale espressione non tranquillizzi nessuno. L'onere potrebbe risultare irrilevante se si trattasse soltanto di un provvedimento di esenzione dall'IGE; questo disegno di legge ha invece due aspetti, quello dell'esenzione e quello del rimborso, che rappresenta un onere non trascurabile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta invece di un onere trascurabile, perché ormai è invalsa l'abitudine da

parte dei provveditori di comprare merci non qui ma all'estero, con il risultato che spendiamo in valuta ed esportiamo valuta. Con questo provvedimento tendiamo a capovolgere la situazione, ponendo anche i provveditori in condizioni di parità rispetto alla situazione esistente all'estero. Sinora infatti i provveditori non hanno la restituzione né sugli acquisti precedenti né sull'ultimo passaggio e non hanno quel rimborso che li porrebbe in posizione di parità rispetto agli altri per quanto concerne i prezzi.

La preoccupazione espressa dall'onorevole Soliano dal punto di vista del principio mi sembra invece giusta e su di essa concordo, perché la linea che noi seguiamo è quella di non concedere esenzioni ma di abolire, se possibile, le esenzioni esistenti. Comunque spero che nella prossima settimana la Commissione esaminerà il provvedimento di riforma tributaria, che ci porrà in condizione di vedere il problema nella sua interezza. Nel frattempo possiamo affermare che questo disegno di legge particolare è stato elaborato per abolire la situazione di discriminazione esistente a danno di una piccola categoria di provveditori. Possiamo precisare, nell'approvare il disegno di legge, che questo non rappresenta un principio e non è una violazione dell'indirizzo che seguiamo in questo campo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale, si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ».

Il Relatore ed il Governo propongono il seguente emendamento:

« *dopo le parole:* " in servizio commerciale ", aggiungere le parole: " su linee internazionali " »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, a seguito della modifica adottata, così formulato:

« I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazio-

nali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete anche quando i prodotti stessi siano imbarcati su navi od aerei nazionali diretti all'estero.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi (4059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse conguaglio prezzi.

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, Relatore. Il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, sostanzialmente propone l'eliminazione delle Casse conguaglio prezzi, che erano state istituite prima e durante la guerra per provvedere, in base all'andamento dei prezzi di cessione, al consumo interno di taluni prodotti agricoli e industriali. La Commissione interministeriale di cui si tratta aveva il fine di disciplinare il funzionamento e il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sul sistema dei conguagli.

Successivamente fu ravvisata la necessità di disciplinare in modo organico ed uniforme l'intera materia delle Casse di conguaglio e a questo scopo fu istituita la Commissione interministeriale che con questa legge si intende

sopprimere, in quanto è ormai venuta affievolendosi la funzione delle Casse di conguaglio (salvo per qualche piccola attività). Pertanto il disegno di legge in esame, costituito da un articolo unico, prevede la soppressione di detta Commissione interministeriale ed affida alla competenza degli uffici del tesoro i compiti ad essa attribuiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« La Commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio prezzi e simili, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, è soppresa.

I compiti ad essa attribuiti con il detto decreto nonché con gli articoli 5 ed 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, vengono demandati al Ministero del tesoro, il quale vi provvede sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è soppresso ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (3872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 ».

Prego l'onorevole Usvardi di volersi sostituire al relatore, onorevole Loreti, e di voler fare il punto sullo stato della discussione.

USVARDI, Relatore f.f. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge

n. 3872 contiene norme che riguardano i beni industriali che sono stati trasferiti in Germania dalle truppe naziste durante il periodo di occupazione cioè dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.

Tutti, credo, ricordiamo perfettamente le spoliazioni tedesche che sono state effettuate soprattutto nel nord d'Italia e che sono state valutate nell'ordine di 300 miliardi.

Il trattato di pace, agli articoli 2 e 3, parla di beni rubati, cioè confiscati, e pertanto, anche se con il ritardo di un anno, anche le missioni italiane furono nel 1946-47 ammesse ad entrare in Germania per procedere alla identificazione dei beni di industrie italiane che avevano subito i danni e per determinare il valore di questi ultimi. Si calcolarono 50 miliardi e poi altri 12. Il resto era stato consumato dall'economia tedesca, ed in parte fu distrutto da bombardamenti aerei o trasferito in conto riparazioni. Ma tutto ciò non fermò l'azione del Governo italiano che nel 1952, grazie alla convenzione di Bonn, chiese di nuovo l'indennizzo in base agli accordi del capitolo V che chiaramente dichiarava che dovevano essere restituiti o comunque indennizzati i beni asportati con la forza dal nostro Paese.

Nel 1955 l'Italia portò alla commissione arbitrale di Coblenza — composta di 9 membri: 3 rappresentanti alleati, 3 neutrali e 3 tedeschi — le nostre richieste. Le controversie iniziarono allora perché le nostre richieste erano chiaramente documentate dai dati circa i danni provocati dall'occupazione tedesca, mentre la Repubblica federale tedesca cercava di ridurre la identificazione di questi danni a ben poca cosa. Si partì da una contrapposizione di 1 a 10 e per lunghi anni non si riuscì a concludere nulla. L'Avvocatura generale dello Stato si batté per una richiesta di 65 milioni di marchi e nel 1963 ebbe finalmente ragione, almeno sul piano formale. A questo punto le offerte da parte tedesca si alzarono di 800 mila marchi e il 20 dicembre 1964 a Francoforte furono stabilite le nuove norme che stabilivano forfaitariamente l'indennizzo per i danni subiti dalle industrie italiane in 30 milioni di marchi da versarsi in tre rate: di 10 milioni, di 5 milioni e di 15 milioni. Sono effettuate due detrazioni: una di 281 mila marchi riferentisi a precedenti transazioni parziali e una di un milione 968 mila marchi riferentisi a spese sostenute dall'IRI con le varie commissioni in sede di identificazione delle transazioni effettuate in precedenti pagamenti.

Le norme proposte dal Ministero del tesoro e da quello degli esteri riguardano soprattutto la distribuzione dei 30 milioni di marchi che finalmente sono stati strappati alla Repubblica federale tedesca; e finalmente dopo 22 anni il Governo italiano è in condizione di poter fornire alle 183 ditte che hanno presentato le relative domande di indennizzo un proporzionale indennizzo in rapporto al danno subito.

Si prevede un trattamento privilegiato per le domande che hanno avuto l'approvazione da parte di una delle potenze alleate, dovuto al fatto che queste dal 1952 riconobbero chiaramente la validità di determinate richieste, data l'identificazione in Germania di industrie con macchinari italiani.

La *Gazzetta Ufficiale* — e questo è un fatto importante che si riallaccia ad una precedente osservazione fatta dal gruppo comunista in altra seduta — pubblicherà l'elenco completo delle istanze; il che significa che sarà resa di pubblica ragione la destinazione dei 30 milioni di marchi di indennizzo. Nulla è dovuto a chi ha già ricevuti pagamenti *Roger* che aveva ottenuto regolari quietanze dei beni.

Il disegno di legge prevede la istituzione di una Commissione interministeriale per il riparto proporzionale dell'indennizzo fra le 183 ditte. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato e l'attuazione delle norme si porta avanti sul piano della presentazione di nuovi documenti.

Da ultimo devo far notare che una recente legge sui danni di guerra esplicitamente dichiara che non esclude rimborsi particolari regolati da altre leggi, come potrebbe essere questa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Sono grato al relatore che ha esposto chiaramente i problemi trattati in questo disegno di legge, ma credo ugualmente necessario raccomandare ai colleghi la lettura attenta della relazione ministeriale che è davvero una manifestazione dei tempi di oggi: tragica e ridicola nello stesso tempo! Non ci si rende conto di come i parlamentari possano essere sottoposti alla lettura di relazioni del genere! Non si tratta soltanto del fatto che 300 miliardi sono stati rubati, ma del fatto che le autorità italiane non hanno saputo difendere i nostri interessi e diritti internazionalmente riconosciuti. La gravità, a mio avviso, consiste in tre affermazioni prive di fondamento; primo: che è stato fatto tutto il

necessario da parte delle nostre autorità per la difesa italiana; secondo: che vi era la volontà da parte tedesca di riconoscere i nostri diritti; terzo, ed è il punto più importante: che si è sempre cercato di giungere ad una intesa per regolare transattivamente e porre fine ad una controversia che gettava l'ombra di un penoso passato sulla attuale amicizia esistente. Ma noi abbiamo lasciato ai tedeschi 300 miliardi che sono stati rubati, abbiamo lasciato che non riconoscessero che sono stati asportati e che, su 50 miliardi riconosciuti dalle autorità tedesche solo 12 fossero restituiti, mentre degli altri 38, con tutta la documentazione esistente, ce ne riconoscono solo 4 e mezzo. Questo è il mondo in cui si difendono i nostri diritti e interessi, non solo delle grandi, ma anche delle piccole aziende, dopo 22 anni!

Una questione non sono riuscito a comprendere: si dice che saranno restituiti 30 milioni di marchi in tre rate. Ma in quanto tempo? È stato stabilito il tempo? Poiché qui non se ne fa cenno, vorrei sapere se le tre rate sono già state restituite. Inoltre vorrei sapere se, una volta riconosciuti i danni, gli interessi sono congelati.

USVARDI, Relatore. Le rate sono già state riscosse. Gli interessi sono congelati.

NICOLETTO. Per concludere, avremo che una parte — quella che ha avuto maggiori possibilità di documentarsi — otterrà se non il 100 per cento il 90 per cento; un miliardo e mezzo invece verrà distribuito tra danni di circa 30 miliardi, e questo dopo 22 anni. Lascio a voi il comprendere le conseguenze di tale situazione.

Inoltre vorrei rilevare che il termine di 90 giorni stabilito per la presentazione delle domande, con allegata tutta la documentazione richiesta, comporterà la necessità di dover approvare tra sei mesi una leggina che proroghi tale termine.

BOTTA. Vorrei rilevare che questo disegno di legge fissa un termine brevissimo per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto all'indennizzo, mentre non fissa alcun termine entro il quale la Commissione deve deliberare in ordine alle domande. Ritengo che se tale Commissione non verrà sollecitata a compiere questo esame, si rimanderà fino a chissà quando la definizione di tali questioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

USVARDI, Relatore. Considero esatta l'osservazione fatta dai colleghi circa la brevità del termine, soprattutto perché la pre-

sentazione dei documenti non costituisce un atto formale, ma un atto piuttosto impegnativo in rapporto al reperimento di determinate documentazioni. Può darsi che una parte degli aventi diritto abbiano già preparato la documentazione, comunque il termine di tre mesi è veramente troppo ristretto. Preannuncio quindi un emendamento tendente a sostituire il termine di 90 giorni con quello di 180 giorni.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Botta, vorrei rilevare che l'ultima parte dell'articolo 6 prevede che le spese derivanti da questa Commissione faranno capo al capitolo 3222, del bilancio del Ministero del tesoro per il 1966; (e a tale proposito il parere della Commissione Bilancio ci indica di fare riferimento al 1967), l'articolo 6 ha poi la preoccupante aggiunta « e corrispondenti capitoli degli anni successivi ». Ciò non garantisce quella rapidità invocata dall'onorevole Botta. Pertanto vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario di voler definire nell'arco massimo di due anni tali questioni.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non credo di dover indugiare a lungo sulle considerazioni espresse dall'onorevole Nicoletto. Possiamo concordare con lui che si tratta di fatti estremamente dolorosi. La relazione stessa enuncia — sia pure con dati di fatto dolorosi e non facilmente accoglibili per noi che siamo stati tanto gravemente danneggiati — le tappe attraverso le quali si è passati per giungere a questa difficile transazione. Non si deve dimenticare, infatti, che si è dovuto superare un atteggiamento negativo pregiudiziale di un organismo internazionale in ordine a tale risarcimento di danni. Non è priva di verità l'affermazione che si è dovuto insistere molto con argomentazioni giuridiche da parte dell'Avvocatura generale dello Stato e dei funzionari del Ministero del tesoro per superare queste difficoltà pregiudiziali poste da una Magistratura internazionale. Tali difficoltà sono state superate, e ritengo che sia interesse comune chiudere questo capitolo rapidamente e nel modo più giusto, cioè ripartendo questa somma in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento preannunciato dal relatore circa il prolungamento del termine per la presentazione delle domande.

Nutro qualche perplessità circa la determinazione di un termine finale per i lavori della Commissione, poiché, trattandosi di una

ripartizione strettamente proporzionale e non di una valutazione discrezionale, mi auguro che la Commissione termini i suoi lavori rapidamente. Comunque, se la Commissione ritiene opportuno fissare un termine di due anni, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di diritti sui beni asportati in Germania con la violenza o la costrizione dopo il 3 settembre 1943, la cui mancata restituzione da parte delle tre Potenze occupanti la Germania occidentale ha dato luogo a procedimenti instaurati nei confronti del Governo federale tedesco dinanzi alla « Commissione arbitrale sui beni, diritti e interessi in Germania » con sede in Coblenza o dinanzi al tribunale di Bonn, ai sensi del capitolo V articolo 4 della Convenzione di regolamento sulle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841.

L'ammontare globale degli indennizzi di cui al precedente comma non potrà superare il controvalore in lire italiane della somma netta di marchi 28.313.503,80 corrispondente a marchi 30.281.822,25 dovuti dalla Repubblica federale di Germania per transazioni parziali e in base all'Accordo transattivo globale di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previa detrazione delle spese previste dall'articolo 4, lettera a) dell'Accordo predetto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

La Commissione di cui al successivo articolo 4 prima di procedere all'esame delle domande di indennizzo che saranno presentate dagli interessati, dovrà ripartire la somma globale di marchi 28.313.503,80 fra le istanze che formarono oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1, in proporzione all'ammontare delle somme richieste con ciascuna di esse al

Governo tedesco e tenendo presenti le norme indicate all'articolo 4 del Capitolo V della richiamata Convenzione di regolamento.

Di detta somma globale, l'importo di marchi 7.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite dell'autorizzazione a restituzione dei beni (*authority for release*) o dei certificati di approvazione previsti dal citato articolo 4, comma 4, della Convenzione predetta.

L'importo di marchi 8.000.000 sarà ripartito fra tutte le istanze munite delle attestazioni sulla non avvenuta riconsegna dei beni (*non receipt*), considerate nello stesso articolo 4 comma 4 della predetta Convenzione.

Il residuo importo di marchi 13.313.503,80 sarà ripartito fra le istanze non munite dei suddetti documenti probatori, ma che comunque si riferiscono a beni identificati in Germania dopo l'occupazione alleata e che successivamente siano stati consumati o utilizzati in Germania, o ivi distrutti o rubati o dei quali sia stato altrimenti disposto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della Convenzione predetta. La ripartizione di tale residuo importo è subordinata alla prova dell'avvenuta identificazione dei beni in Germania, quale risulta dai procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione arbitrale o al tribunale di Bonn e da ulteriore eventuale documentazione che potrà essere fornita dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della presente legge.

Un'istanza presentata sia davanti alla Commissione arbitrale che al tribunale di Bonn sarà considerata come un'unica istanza.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano stati instaurati i procedimenti indicati all'articolo 1 potranno concorrere all'assegnazione totale o parziale, a titolo di indennizzo, dell'importo attribuito ad ognuna delle istanze di cui agli articoli precedenti, fornendo la prova che essa si riferiva ai beni sui quali dimostreranno di avere diritto.

A tale fine sarà pubblicato, contemporaneamente alla presente legge, in un supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle istanze oggetto dei predetti procedimenti, con l'indicazione dei relativi beni.

Dall'assegnazione dell'indennizzo saranno escluse le persone che siano state comunque

compensate o pagate a qualsiasi titolo o da qualsiasi autorità, ente o persona italiana o tedesca.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già percepito per l'asportazione dei beni predetti un indennizzo a titolo di risarcimento per danni di guerra da parte dello Stato italiano potranno optare per il trattamento più favorevole presentando apposita domanda al Ministro per il tesoro entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal successivo articolo 5, primo comma. Essi tuttavia non potranno, nel caso che abbiano optato per l'indennizzo previsto dalla presente legge, chiedere al Ministro per il tesoro anche il riesame della liquidazione.

Qualora più persone concorrano all'assegnazione dell'importo attribuito ad una delle istanze di cui sopra, il detto importo sarà assegnato ai richiedenti in misura proporzionale al valore dei beni riconosciuti indennizzabili.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di assegnazione totale o parziale dei medesimi a titolo di indennizzo e per la relativa determinazione è costituita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 6.

In base agli atti e documenti tratti dai fascicoli delle procedure di restituzione e d'indennizzo in Germania ed alle altre prove documentali fornite dagli interessati, la Commissione delibererà se sia dimostrata l'appartenenza ai richiedenti dei beni che sono stati identificati in Germania come di origine italiana e che hanno formato oggetto dei procedimenti di cui all'articolo 1 e, ove sussistano le altre condizioni di legge per concorrere all'assegnazione, fisserà l'indennizzo da concedersi ad ognuno dei richiedenti.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Le deliberazioni motivate dalla Commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, portate

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro.

Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquiderà l'indennizzo fissato dalla Commissione stessa.

In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro deciderà in via definitiva, con suo decreto, previo parere della Commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame.

Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

La Commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sarà così composta:

due rappresentanti del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante dell'Ufficio recuperi dell'IRI.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a Consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, articolo 4, del bilancio del Ministero del tesoro per il 1966 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Pongo in votazione i primi otto commi dell'articolo.

(*Sono approvati*).

Il Relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo dopo il terzo ultimo comma:

« La Commissione dovrà completare i suoi lavori entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo, fatta eccezione dell'ultimo comma.

(*E approvato*).

La Commissione Bilancio ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo risulta così formulato:

ART. 6.

La Commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sarà così composta:

due rappresentanti del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante dell'Ufficio recuperi dell'IRI.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre ai rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vice-presidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a Consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

La Commissione dovrà completare i suoi lavori entro e non oltre i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati.

La relativa spesa farà carico al capitolo 3222, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;

b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;

c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzata del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione bollette di spedizione, contratti *Roges*, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;

d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;

e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;

f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.

Il Relatore propone, al primo comma, la sostituzione delle parole « 90 giorni » con le parole « 180 giorni ».

Pongo in votazione il primo comma con questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la restanti parti dell'articolo.

(Sono approvate).

A seguito della modificazione adottata l'articolo 7 risulta così formulato.

ART. 7.

Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

a) descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;

b) documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso legittimo del bene predetto;

c) documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzata del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti *Roges*, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;

d) dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorità, ente o persona italiana o tedesca;

e) indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;

f) indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 7, dovranno essere presentati i seguenti documenti in carta libera:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali, il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date del 3 settembre 1943 e del 20 dicembre 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con

cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonché delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonché, se la successione si è aperta dopo il 3 settembre 1943, i certificati di cittadinanza del *dante causa* alla data predetta ed a quella della sua morte.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui all'articolo 1, sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

In corrispondenza di detti versamenti, lo importo predetto verrà iscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo di spesa sul quale verranno fatte gravare le somme da corrispondere a titolo di indennizzo.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di un'aliquota del poligono di tiro a segno di Ravenna in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (4298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a portare il ricavato della vendita di un'aliquota del poligono di tiro a segno di Ravenna in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

USVARDI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché il primo firmatario di questo disegno di legge è il Ministro della difesa e poiché le argomentazioni portate a sostegno di questa autorizzazione non sono chiaramente espresse nella relazione, vorrei chiedere se è possibile che un rappresentante del Ministero della difesa sia presente alla discussione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta, alla quale sarà invitato a partecipare un rappresentante del Ministero della difesa.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria » (4035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato « ex Casermette di Cabanette di Alessandria ».

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Il disegno di legge concerne una superficie di tre ettari di terreno, in parte coperta da fabbricati e in buona parte scoperta. Quel compendio è denominato « ex casermette di Cabanette di Alessandria ». Devo far rilevare che l'ente morale Opere salesiane don Bosco è stato già autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1963 ad acquistare questa porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato e, dato il tempo che è intercorso, è già intervenuta la valutazione dell'ufficio tecnico erariale. Ma in una prima valutazione risalente al giugno 1963 fu calcolato un valore di 91 milioni, poi aggiornato nel 1965 e portato a 109 milioni. Il Ministero delle finanze già da anni ha dato il nulla osta a questa opera-

zione e l'ente Opere salesiane don Bosco ha date ampie garanzie, e con l'articolo 2 si impegna a destinare per almeno 20 anni tutta l'area e le opere che eventualmente vi saranno costruite ad attività assistenziali, ricreative e religiose. Sappiamo che si procederà a costruire la scuola professionale per i giovani bisognosi, la scuola materna ed altre opere di carattere assistenziale. Data quindi la natura pubblicistica delle opere che saranno costruite, raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento.

USVARDI. Vorrei proporre alla Commissione un breve rinvio, anzitutto perché qui si opera una vendita a trattativa privata in un caso in cui sappiamo che la priorità spetta al comune e non è detto che il comune abbia operato una sua scelta, dato che può anche non conoscere la disposizione del ministero delle finanze ed entrare in questo ordine di idee. Del resto, in base ad una semplice norma tipica dei rapporti fra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche pubbliche, il primo ente da interpellare è proprio il comune.

Una seconda osservazione riguarda l'articolo 2 di questa proposta di legge, dove si parla di un periodo di 20 anni. Mi sembra che non si possa parlare di un periodo di 20 anni quando lo spirito della richiesta è formulata con le caratteristiche della perpetuità. Se il comune compra per fare una scuola, è certo che non destinerà poi la costruzione ad un condominio edilizio.

ZUGNO, *Relatore*. Sono decisamente contrario ad un rinvio per diverse ragioni, ma la principale è che qui vi è una proposta di legge, una trattativa in corso fra il ministero delle finanze e le Opere salesiane per finalità veramente importanti e meritevoli e durante quattro anni il comune non ha fatta alcuna richiesta. D'altra parte non si tratta della cessione di tutto il compendio disponibile, ma di una parte soltanto, per cui altra area resta disponibile e potrebbe servire al comune. Vorrei aggiungere che quando sono stati trattati questi problemi, da qualunque parte venisse la richiesta, abbiamo sempre cercato di andare incontro ad opere che dovevano essere realizzate, senza mai porre ostacoli. Non vorrei pertanto che opere tanto importanti restassero sospese, e prego, se possibile, la Commissione di approvare al più presto il provvedimento. Nel caso si manifesti la volontà del comune di soddisfare sue pressanti urgenze potrà sempre intervenire la modifica dell'altro ramo del Parlamento.

VESPIGNANI. Vorrei ricordare all'onorevole Zugno che la settimana scorsa abbiamo trattato un provvedimento riguardante il comune di Parma. Si trattava, precisamente, di cedere una parte di area di un chiostro ad una parrocchia e, forse perché non era stato prima interpellato il comune, su questa area sorgeva già una porzione della scuola comunale. Questo accadde perché si volle discutere ed approvare in una sola seduta senza meditare e, avendo deciso in senso contrario il Senato, si è potuto ovviare all'errore commesso adeguandoci alla decisione del Senato. Mi sembra sia stato un esempio lampante della necessità che, prima di adottare simili decisioni, gli enti locali siano posti a conoscenza di queste questioni.

Nel caso specifico si discute di un compendio che è divenuto demanio civile (prima era demanio militare) in seguito ad una norma generale, ma il comune oggi non è al corrente del fatto che si tratta di una proprietà che potrebbe anche richiedere. Il comune si è già rivolto prima del 1961 all'amministrazione del demanio militare per avere delle aree, tanto che una parte è stata ceduta in affitto per un lungo periodo di tempo al comune, che vi ha costruito — senza che il terreno sia di sua proprietà — una scuola media, l'ha ampliata ed ha costruito un campo sportivo con una spesa di 40 milioni.

Da quanto ci è dato sapere, quindi, il comune non è assolutamente a conoscenza della operazione in corso e sarebbe invece opportuno fare in modo che sia informato per risolvere anche questo caso con lo stesso spirito con cui è stato risolto quello di Parma. Il comune di Alessandria, noi sappiamo, ha un piano regolatore che prevede la costruzione di un vasto territorio di espansione urbana, tanto che alcune aree sono state cedute alla Gescal che vi ha costruito, oltre alle opere salesiane che vi hanno costruito un oratorio ed una chiesa. Vi è insomma una situazione sulla quale il relatore non ha riferito perché evidentemente non ne era a conoscenza e sulla quale sarebbe bene che la Commissione fosse edotta, dato che le Opere salesiane hanno costruito non solo sulla parte di area che si vuole vendere, ma comunque su una parte delle ex Casermette. È quindi tutta una questione da regolare d'accordo sia con l'Opera don Bosco sia con il comune, che è già sul posto con i servizi (mezzi di trasporto, fognature, scuole, ecc.), sia con il demanio militare, per la parte che ha già ceduta al Ministero delle finanze.

Mi sembra indispensabile rinviare la discussione al fine di avere una relazione completa in tutti i suoi aspetti, una relazione cioè che ci illustri quanto è avvenuto sinora su quell'area, quanto si intende fare in futuro e che cosa intende fare l'amministrazione. Il rinvio non viene chiesto per ritardare una decisione che è certo urgente, ma per porre la Commissione in condizione di conoscere tutti gli aspetti di questo problema e di prendere una decisione che non crei una situazione complessa, come quella che avrebbe determinato la decisione presa a Parma, dove — come ho ricordato — se non avesse provveduto il Senato, un'area già coperta da una scuola sarebbe stata destinata ad altro uso.

Ho dato queste informazioni pervenute a noi dall'amministrazione di Alessandria per far comprendere alla Commissione come il problema sia più vasto di come è stato presentato dalla relazione che accompagna il provvedimento e dal relatore stesso. Prego l'onorevole Zugno di portarci una relazione più completa della situazione dell'area per cui si propone la cessione e anche delle aree circostanti collegate con tale cessione, anche in relazione al prezzo dell'area ed all'utilizzazione futura del compendio « ex Casermette di Cabanette ».

COLOMBO, VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei puntualizzare alcune cose. In primo luogo tutti devono rispettare i piani regolatori previsti dalla legge, sia gli enti di carattere religioso sia gli enti di carattere pubblico, come gli enti locali. In secondo luogo c'è da ribadire che evidentemente il Governo non può di per sé avere un'azione promozionale, che spetta ai singoli. Il Governo attualmente ha di fronte un'iniziativa di un ente religioso, che compie un'attività di carattere assistenziale ed educativo. Ben lieto sarebbe il Governo di prendere in considerazione altre iniziative. Ricordo alla Commissione che la proposta di legge Brusasca reca la data 28 aprile 1967. Se di fatto il comune di Alessandria fosse stato interessato alla sistemazione di quella zona di terreno o di altro compendio assimilabile, nulla vietava che prendesse l'iniziativa a livello legislativo, se le quote sono superiori a quelle ammesse ad una contrattazione a livello periferico, oppure a livello periferico se al di sotto del limite di legge.

È certo opportuno risolvere il problema con un *fair play*, ma non vorrei che ci trovassimo di fronte, tra una settimana, sempre ad un'unica iniziativa, cioè alla proposta di

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

legge n. 4035, sulla quale il Parlamento deve pur pronunciarsi, se non vi sono altre iniziative concorrenziali o coordinate. Altrimenti corriamo il rischio di tenere il patrimonio dello Stato completamente inutilizzato.

BUZZETTI. Ritengo che la proposta di rinvio possa essere accolta. Tuttavia vorrei rilevare che è dal 1961 che si sta lavorando intorno alla questione; vi è l'autorizzazione del Capo dello Stato, vi è un parere da molti mesi giacente e mi sembra un'assurdità che, in fase di conclusione, si muova un altro ente. Speriamo che non si tratti di un'azione di sabotaggio intesa a non lasciar concludere niente e che *in loco* non vi siano disaccordi tali o situazioni di prestigio o di opportunità politica che tentino di far saltare questa iniziativa. Penso che, sia pure con una settimana di ritardo, dovremmo sostenere quanti hanno preso l'iniziativa per tempo e da anni stanno lavorando a questo scopo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge:

« Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il Credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro » (4353):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge

17 aprile 1956, sulla disciplina delle Casse di congruaggio prezzi » (4059):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Trattamento tributario per le provviste di bordo » (4051):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Norme per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (3872):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bima, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Matarrese, Mimio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini e Zugno.

E in congedo:

Azzaro.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO